

Presidente. Il capitolo 113 s'intende approvato con lo stanziamento proposto.

Spese per l'amministrazione delle carceri. — Capitolo 115. Spese di riduzione, di ampliamento e di costruzione dei fabbricati carcerari (articoli 9 e 11 della legge 14 luglio 1889, n. 6165), lire 320,000.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Aggio. (*Oh! oh!*)

Aggio. Onorevoli colleghi. Dopo che la riforma penitenziaria è stata trattata con dottrina dall'onorevole mio amico Lucchini, con sapienza dall'onorevole relatore Panizza; in relazione alla finanza dall'onorevole presidente del Consiglio e ministro dell'interno onorevole Giolitti; a me non resta, che di percorrere il campo mietuto con tanta maestria, in cerca di un argomento, che suffraghi la causa, che passo ad esporre.

Prima però di parlare della questione locale, mi permetta la Camera che, in via sintetica, esponga alcune mie idee, sul tema generale della riforma penitenziaria.

Sarò brevissimo, e veloce come il pensiero, perchè stante l'ora tarda, vedo l'impazienza della Camera.

Tutti gli oratori che mi precedettero, affermarono, che dopo l'attivazione del nuovo Codice penale, Codice che onora altamente l'Italia, la riforma penitenziaria è divenuta una necessità, e che il Ministero non può o tosto o tardi sottrarsi al dovere di applicarla.

Sanzionate le nuove penè, occorrono i nuovi stabilimenti in cui si debbano espiare; e quindi abbisognano i luoghi di pena per l'espiazione dell'ergastolo, quelli per la reclusione, quelli per la detenzione, e da ultimo quelli per gli arresti. .

Le case penali d'Italia sono ancora quelle che esistevano sotto i passati Governi, che furono chiamati con frase incisiva e scultoria la negazione di Dio, e che noi naturalisti chiameremo la negazione di ogni sentimento morale ed umano.

La dignità dell'uomo va rispettata anche sotto il peso della condanna; e lo Stato si rende colpevole verso tanti miseri, che devono espiare la pena in carceri, che a poco a poco li uccidono.

A qual pro, domando io, Ella illustre nostro presidente onorevole Zanardelli, spese tanta parte della sua vita per sostenere la gigantesca lotta per l'abolizione della pena di morte, se continuiamo a mantenere case

di pena, che in silenzio e senza il triste spettacolo del pubblico, e senza che quasi nessuno se ne accorga, tanti condannati ammazzano?

Inoltre le carceri attuali sono tante scuole di delitti, di corruzioni, di vizi; ed il condannato esce dal carcere con la mente e col cuore più pervertiti di prima.

L'onorevole Bianchi, che mi ha testè preceduto nella discussione, ha con una raccolta di fatti dimostrata la verità della mia asserzione.

L'ubicazione dell'edificio, la forma architettonica, la distribuzione dei luoghi secondo i dettami della scienza, l'isolamento, il lavoro, l'esempio, l'istruzione e l'educazione, sono condizioni indispensabili per ottenere che la salute del delinquente non deperisca, e la sua conversione si ottenga.

Nulla di tutto questo noi abbiamo, per cui se vogliamo che la pena possa conseguire l'emenda del reo, ci è d'uopo provvedere.

Ed ora passo al caso speciale o locale.

Con la legge 14 luglio 1889, n. 6165, (serie 3ª) l'onorevole Crispi, fece iscrivere nel bilancio il capitolo intestato: « Spese di riduzione, ampliamento, costruzione di fabbricati carcerari », capitolo che è riprodotto nell'attuale bilancio col n. 115.

Dopo la pubblicazione di quella legge, la rappresentanza comunale di Este, d'accordo con l'autorità governativa, convenne di costruire un nuovo carcere, avendo la Commissione governativa, e la Direzione generale delle carceri accertato, che l'ubicazione dell'attuale carcere è bassa, poco aereata, priva di luce e di sole, circondata da case e da stabilimenti, per cui la statistica registra in quel carcere un numero considerevole di malattie e di morti.

Era infatti già redatto formale contratto, col quale il Governo si obbligava di costruire il nuovo carcere; quando in nome delle sante memorie salì al potere il Ministero della lesina, il quale deluse le speranze della rappresentanza comunale, condivise da tanti miseri condannati; ruppe fede ai patti stabiliti, e con legge 14 aprile 1891, n. 153, che approvava le variazioni per l'assestamento del bilancio per l'esercizio finanziario 1890-91, dichiarò sospesa fino a nuovo provvedimento legislativo, l'esecuzione della legge 14 luglio 1889.